

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI USO CIVICO DEL LGENATICO.

#### ART.1 - RICHIAMI NORMATIVI:

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Ronchi Valsugana e rientranti nella categoria "A" dell'art.11 della Legge 16.6.1927 N. 1766, sul riordinamento degli USI CIVICI utilizzabili come bosco e prato permanente, saranno godute dagli aventi diritto con le norme del presente REGOLAMENTO.

Tali terre destinate ad uso e servizi di pubblico interesse sono quelle specificatamente indicate nei Decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento, emessi in forza dell'art.42 del R.D. 26.2.1928 N. 322.

#### ART.2 - REQUISITI PER IL GODIMENTO DEL DIRITTO DI LEGNATICO .

Il diritto di legnatico rientra tra i diritti della popolazione sulle terre suddette, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la liquidazione degli Usi Civici con decreto N.749/48.

Il godimento del diritto di legnatico spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro anagrafico della popolazione del Comune ed aventi nello stesso dimora abituale, a partire dal 1° giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione. Tuttavia il lotto della legna spetta in misura intera agli aventi diritto dimoranti nel Comune per almeno sei mesi all'anno.

#### ART.3 - AMPIEZZA DEL DIRITTO.

L'ampiezza del diritto è determinata dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano economico di sfruttamento dei beni Silvo- Pastorali.

I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali così come stabilito dall'art. 1021 del C.C.

#### ART.4 - NUCLEO FAMILIARE.

Il nucleo familiare , ai fini del presente regolamento, è costituito da una o più persone fisiche, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto di uso civico, a'sensi dell'art.2.

Il diritto viene esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare dal capofamiglia intestatario della scheda anagrafica.

#### ART.5 - CORRISPETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO.

L'esercizio del diritto di uso civico è di regola gratuito. Peraltro il Comune per sopperire alle spese di amministrazione potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

A tale scopo entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta Comunale deve provvedere alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

#### ART.6 - DOMANDA ANNUALE.

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantegli dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale entro il 31.12 di ogni anno.

#### ART.7 - ESAME DELLE DOMANDE.

Le domande presentate sono raccolte ed istruite dagli Uffici Comunali e quindi esaminate, discusse e decise dalla Giunta Comunale, che delibera in merito prima della Sessione Forestale che si tiene di norma all'inizio di ogni anno.

Le domande presentate fuori dai termini sopraindicati non verranno esaminate se non in casi eccezionali determinati da cause di forza maggiore.

#### ART.8 - DETERMINAZIONE QUANTITATIVI.

L'autorità forestale, in sede di Sessione Forestale, stabilirà sulla scorta del Piano Economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere che potranno essere usati nell'annata.

In mancanza del piano economico, o pendente la sua compilazione i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità Forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio e del numero delle domande accettate, sarà determinato dalla Giunta Comunale il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare.

Le prenotazioni dei lotti di legna dovranno essere fatte entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### ART.9 - LEGNAME AD USO COMMERCIO.

Una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto e su richiesta dell'amministrazione comunale, l'Autorità Forestale determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere posti in vendita, tenuta presente la ripresa boschiva prevista dal Piano Economico.

Alle vendite di cui al precedente comma, dovrà essere data la preferenza, a parità di offerta, ai cittadini utenti dell'uso civico purchè regolarmente in possesso dei requisiti di legge.

#### ART.10 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE.

La determinazione delle zone dove e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive è di esclusiva competenza dell'autorità Forestale e pertanto l'Amministrazione Comunale concorderà tali zone in sede di Sessione Forestale. In caso di zone di particolare disagio l'Amministrazione Comunale adotterà di volta in volta i necessari accorgimenti per un'utilizzazione ottimale.

Gli assegni dovranno essere distinti per i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quelli per la vendita al commercio (uso commercio).

#### ART.11 - BOLLETTA DI AUTORIZZAZIONE.

Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco e porterà la data entro la quale il materiale assegnato dovrà essere asportato dal bosco. Trascorso tale termine l'assegno si intende revocato. Chi non utilizza il lotto assegnato verrà privato dell'assegnazione per l'anno successivo.

#### ART.12 - DETERMINAZIONE ANNUALE DEI CORRISPETTIVI.

La Giunta Comunale, con le modalità previste dal presente regolamento stabilirà annualmente il corrispettivo di cessione agli utenti:

- della legna (lotti e legna morta)
- del legname da opera (metro cubo)
- del legname concesso per le perizie (legname da costruzione e ricostruzione degli edifici)

#### ART.13 - ESASIONE DEI CORRISPETTIVI.

I corrispettivi verranno riscossi nei modi e nei termini previsti dalla legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali.

#### ART.14 - ESERCIZIO ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.

Per l'esercizio di una qualsiasi attività imprenditoriale sia essa commerciale, artigianale, agricola od industriale o per altri scopi speculativi che eccedano l'ordinaria manutenzione od il fabbisogno familiare non verrà concessa legna da ardere nè legname da costruzione per uso interno. L'uso interno del legname da opera per la prima abitazione viene quantificato in mc. 8 (otto).

Per il legname non da opera verranno assegnati eventuali schianti disponibili.

**ART.15 - UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI ACCORDATI PER USO INTERNO.**

La legna ed il legname accordato per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, in modo speciale l'alienazione e la cessione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale. Solamente a richiesta preventiva, potrà essere autorizzata la permuta del lotto con legna secca già tagliata oppure della perizia con legname già stagionato.

La Giunta Comunale eserciterà a mezzo del personale incaricato tutti i controlli necessari per evitare eventuali abusi. Le verifiche verranno fatte almeno sul 5% del materiale assegnato. Qualora venga accertata la cessione della legna o legname il cedente verrà privato dell'assegnazione a qualsiasi titolo per cinque anni.

**ART.16 - SORTEGGIO ANNUALE , OPERAZIONI DI ESBOSCO.**

L'assegno agli utenti delle sorti della legna avverrà mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso il Municipio in data comunicata alla popolazione con apposito avviso. Qualora il materiale legnoso del lotto lo consenta è permesso al beneficiario ricavarne assame, purché lo stesso sia adibito esclusivamente ad uso familiare.

L'Autorità Forestale fissa di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere completate le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso tale termine salvo eventuali proroghe le parti di legna non asportate , senza alcun ulteriore avviso, passeranno di competenza dell'amministrazione comunale, che ne disporrà come meglio ritiene.

**ART.17 - CONCESSIONE DELLE PERIZIE.**

La concessione delle perizie (legname per costruzione e ricostruzione degli edifici) viene decisa dalla Giunta Comunale su richiesta degli aventi diritto, che potranno beneficiare di tale particolare assegnazione ,salvo comprovata necessità. Le domande di assegno perizie dovranno indicare specificatamente il tipo di opera cui il legname sarà destinato e la concessione del legname uso interno (mc. 8) resta vincolata all'utilizzo della precedente perizia per lo scopo specifico cui era stata destinata.

**ART.18 - LEGNA MORTA O RACCOGLITICCIA.**

Gli aventi diritto potranno usufruire della legna morta esistente nei boschi. Per legna morta si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

Le ceppaie ricavate dall'assegnazione dei lotti ecc. rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale che annualmente le cederà agli utenti di Uso Civico in base alle domande pervenute.

Per il tagli e l'esbosco delle ceppaie valgono le norme in vigore per le parti della legna ed ogni beneficiario dovrà munirsi di apposita bolletta. Per i proprietari di baite che non hanno la residenza nel Comune è ammessa la cessione di legna morta.

ART.19 - SORVEGLIANZA.

La sorveglianza ed il controllo sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso verrà fatta dai custodi forestali e dagli agenti comunali.

ART. - 20 SANZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento, oltre all'eventuale risarcimento danni sarà punito nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale N. 383 del 3.3.1934, salvo che le trasgressioni non siano previste da Leggi o Regolamenti speciali o non costituiscano violazione al Codice Penale, in particolare all'art.62.

ART.21 - INCARICHI DI SORVEGLIANZA.

Gli agenti forestali nonché gli agenti comunali sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento. I verbali delle contravvenzioni sono trasmessi al Sindaco per successiva competenza.

ART.22 - ABROGAZIONE NORME ANTERIORI . . .

Le disposizioni anteriori od in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.04 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09 GENNAIO 1995.

IL SINDACO

F.to: Ganarin Carlo

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

F.to: Casagranda Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Martinelli

Per copia conforme all'originale.  
Ronchi Valsugana, li 18.01.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

